



## **Titolo**

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera - mancato pagamento di emolumenti – sanzioni – adempimento tardivo – irrilevanza anche ai fini delle circostanze attenuanti – inesigibilità della condotta – reiterazione di illeciti della medesima natura – non ricorre

## **Descrizione**

Il pagamento tardivo non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. c (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022) e neppure può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante (CFA 104/2023-2024: CFA, n. 38/2022-2023). Inoltre, la situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, ricorre astrattamente nei casi di occasionalità ed episodicità della condotta tipizzata, e non viceversa nei casi di reiterazione di illeciti della medesima natura di quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'esimente. (Nel caso di specie la Corte ha considerato irrilevante la circostanza che il mancato adempimento o l'adempimento tardivo sia dipesa da responsabilità di terzi (i.e. dello studio di consulenza che avrebbe redatto le buste paga errate rispetto alle effettive retribuzioni da corrispondere ai tesserati), trattandosi di attività ricadenti nella sfera di controllo ed imputabilità del deferito).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 73/CFA/2024-2025/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Trentini

## **Riferimenti normativi**

art. 13, comma 1, lett. c), CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE -DECISIONE N. 0073 CFA del 27 dicembre 2024 (S.S. Brindisi F.C. S.r.l.-PF)**